

# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

CIRCOLARE 03/2024

GENOVA, 18/02/2024

## ESONERO PER LE LAVORATRICI MADRI

Il presente contributo è destinato alle lavoratrici madri potenzialmente beneficiarie dell'Esonero lavoratrici madri previsto per il triennio 2024 – 2026. Andiamo di seguito ad analizzare i presupposti e gli adempimenti delle lavoratrici.

## CARATTERISTICHE DELLA LAVORATRICE

L'esonero è destinato alle lavoratrici che nel periodo **dal 01/01/2024 al 31/12/2026** siano:

<b>madri di tre o più figli</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni)</li><li>• con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato.</li></ul>

In via sperimentale, **solo per il 2024**, possono fruire dell'esonero anche:

<b>madri di due figli</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni),</li><li>• con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o eventualmente in corso di istaurazione.</li></ul>

Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre, in via sperimentale per il solo 2024, al momento della nascita del secondo figlio.

L'esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.

## **RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI**

Si ribadisce che la lavoratrice per ottenere l'applicazione dell'incentivo deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione.

Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, essendo per natura un contratto a tempo indeterminato anche se con carattere formativo.

Inoltre, rientrano tra i rapporti agevolabili, i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.

## **QUANTIFICAZIONE DELL'ESONERO**

Il beneficio riconosciuto è pari al 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riferito a ciascun rapporto di lavoro, quindi, in caso di più rapporti part time, ad esempio, potrà essere riconosciuto da più datori di lavoro, al ricorrere chiaramente delle ulteriori condizioni.

## **ADEMPIMENTI DELLE LAVORATRICI**

Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all'esonero, devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.

In particolare, è necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all'esonero (senza i quali l'Inps procede alla revoca del beneficio con

eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo). A tal fine si allega una dichiarazione specifica.

A breve l'Inps attiverà un apposito applicativo attraverso il quale le lavoratrici potranno comunicare, direttamente all'Istituto, i codici fiscali dei figli.

Si dovrà attendere conferma mediante apposito messaggio dell'Inps stesso.

Si ricorda, per ultimo, che il datore di lavoro dovrà essere ad ogni modo messo a conoscenza dei codici fiscali, per permettere una più agevole gestione ed applicazione della misura, e verifica di spettanza e termine delle condizioni.

Auspiciando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO**  
**CONSULENTI DEL LAVORO**  
**SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**